



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 79 – 21 GIUGNO 2024

Riunione del 3 Giugno 2024

84.23.24 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL TESSERATO:

- Sig. D. M.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni Componente

si è riunito per la discussione del procedimento a seguito del deferimento della Procura Federale Reg. n. 89/23-24 pervenuto il giorno 07 Maggio 2024 contenente il seguente capo di incolpazione:

- D. M., per la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico FIPAV; 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI; art. 13, co. 2 e 16, co. 3 Statuto FIPAV; 19, co. 2 lett. a) e b) R.A.T. FIPAV; 1, 74, 75, 102, lett. a) e d) e 108, co. 1 e 2 lett. a) e b) Regolamento Giurisdizionale FIPAV per aver tenuto, nella sua qualità di arbitro designato a dirigere una gara del campionato Under 16 femminile del C.T. FIPAV Ravenna, un comportamento inappropriato ed inopportuno nei confronti dell'atleta A. G., tentando un approccio, così violando i doveri connessi alla funzione svolta ed i principi etici federali.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso di poteri e violazione di doveri derivanti dall'esercizio delle sue funzioni e di aver agito per motivi futili e abietti.

Con la recidiva specifica e infraquinquennale (C.U. n. 62-2023 Tribunale Federale).

All'udienza risultava collegato in modalità videoconferenza il sostituto procuratore federale Avv. Alessandro Guarnaschelli. Nessuno era presente per l'incolpato. Il procuratore illustrava l'atto di deferimento chiedendo la dichiarazione della responsabilità disciplinare del tesserato e la sanzione della sospensione.

Terminata la discussione il Tribunale si riuniva in camera di consiglio ed al termine leggeva il dispositivo fissando in giorni dieci il termine per il deposito della sentenza.





MOTIVI DELLA DECISIONE

Il fatto appare provato anche per quanto affermato dinanzi alla procura dall'atleta denunciante.

L'incolpato non ha smentito di aver al termine dell'incontro invitato l'atleta capitana del sodalizio, ad accompagnarlo per prendere un aperitivo; quanto contenuto nella memoria inviata alla procura, con la quale si ammette il fatto, non costituisce esimente di responsabilità. Non può infatti ritenersi lecito che un ufficiale di gara, fra l'altro nell'imminenza del termine di una gara, inviti un'atleta - oltretutto minorenni - per un incontro privato; ciò a prescindere dall'intento che l'incolpato ha dichiarato consistere nella volontà di discutere di fasi di gioco.

Sussiste pertanto la responsabilità disciplinare e nel determinare la sanzione va tenuto conto sia dell'aggravante contestata (art. 102 n. 1 lettera a regolamento giurisdizionale) che della recidiva come contestata.

P.Q.M.

il Tribunale Federale:

delibera di sanzionare il sig. D. M. con la sospensione da ogni attività federale per mesi quattro.

Roma, 12 Giugno 2024

F.to ILPRESIDENTE

Avv. Massimo Rosi

Affisso all'albo 21 Giugno 2024

